

BStGer RR.2017.287 vom 14. November 2017

Bundesstrafgericht, 2017-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2017.287

FR: TPF RR.2017.287 du 14 novembre 2017

IT: TPF RR.2017.287 del 14 novembre 2017

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Lituania. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Gratuito patrocinio.

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione.

- 4 -

E. 1.2

L'extradizione fra la Lituania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), dal relativo Primo Protocollo del 15 ottobre 1975 (RS 0.353.11), dal relativo Secondo protocollo del 17 marzo 1978 (SR 0.353.12) e dal relativo Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 (RS 0.353.13), tutti conclusi a Strassburgo. Sono inoltre applicabili le disposizioni degli art. 59 e seguenti della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19 - 62).

E. 1.3

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2, con rispettivi rinvii). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n.

E. 1.4

Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'extradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo.

E. 1.5

In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvi).

E. 2

Il ricorrente sostiene in primo luogo che la richiesta di estradizione, nonché i documenti giustificativi annessi, presentino diverse lacune rispetto alle esigenze minime da ossequiare a norma degli art. 28 e 41 AIMP. In particolare, dal punto di vista formale, nessuna delle decisioni di condanna penale prodotte dall'autorità lituana conterrebbero un'indicazione relativa alla propria esecutività. Non sarebbe inoltre chiaro quale sarebbe la pena detentiva complessiva da scontare, né sulla base di quale decisione giudiziaria.

E. 2.1

L'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr prevede che a sostegno della domanda di estradizione l'autorità rogante deve produrre l'originale o la copia autentica di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato d'arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge della parte richiedente. La domanda deve inoltre comprendere un esposto dei fatti, per i quali l'extradizione è domandata e una copia delle disposizioni legali applicabili (lett. b e c). Disposizioni analoghe sono in sostanza contenute negli

- 5 -

art. 28 e 41 AIMP (v. anche art. 38 cpv. 1 lett. d AIMP), con la sola differenza che in base al diritto interno (qui prioritario in virtù del principio di favore; v. supra consid. 1.2) basta una "copia certificata conforme" della decisione penale esecutoria e dell'ordine di arresto, come tale firmata da un'autorità ufficiale dello Stato estero ma non necessariamente dalla stessa che ha emanato la decisione. Determinante ai fini dell'extradizione è il fatto che l'insieme dei documenti, validamente trasmessi secondo vie diplomaticamente riconosciute, permetta di inquadrare sufficientemente i fatti rimproverati all'extradando. L'esposto dei fatti litigioso, non lacunoso e privo di contraddizioni manifeste e immediatamente rilevabili, è quindi vincolante (DTF 125 II 250 consid. 5b, 123 II 279 consid. 2b, 118 Ib 111 consid. 5b, nonché sentenza del Tribunale federale 1A.152/2003 del 14 agosto 2003, consid. 2.3). Le disposizioni dell'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr mirano a permettere allo Stato richiesto di esaminare se le condizioni di fondo poste dalla CEEstr sono adempiute (sentenza del Tribunale federale 1A.254/2006 del 4 aprile 2006, consid. 3.1). A tale proposito, non si giustifica di essere troppo esigenti in merito alla forma dei documenti elencati all'art. 12 n. 2 lett. a CEEstr (ENGLER, *Commentario basilese, Internationales Strafrecht*, Basilea 2015, n. 3 ad art. 41 AIMP). Non tocca inoltre al giudice svizzero dell'assistenza valutare se gli atti procedurali esteri rispettino il diritto dello Stato richiedente, a meno che non vi sia una violazione manifestamente rilevabile che faccia apparire arbitraria la domanda di estradizione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.296 del 21 aprile 2016, consid. 5.3).

E. 2.2

Nel caso concreto, il 20 luglio 2011 A. è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Pasvalys a una pena privativa di libertà di 2 anni e 6 mesi per furto. In data 9 febbraio 2012, il medesimo Tribunale ha inflitto al ricorrente una pena privativa di libertà di 1 anno e 6 mesi per lesioni semplici, la quale è stata cumulata con la pena precedente per un totale di 2 anni e 9 mesi di detenzione. Con decisione del 3 agosto 2016, il Tribunale distrettuale di Panevezys ha inflitto a A. una pena privativa di libertà di 4 anni per lesioni gravi, che è

stata cumulata con la pena del 9 febbraio 2012 del Tribunale distrettuale di Pasvalys, per un totale di 6 anni. A seguito dell'appello del patrocinatore di A., il 20 ottobre 2016 il Tribunale regionale di Panevezys ha modificato la decisione del

E. 3

Secondariamente, il ricorrente afferma che la decisione del 14 settembre 2017 dell'UFG, con la quale è stata concessa l'extradizione, violi il rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in seguito: CEDU).

E. 3.1

Preliminarmente va preso atto del fatto che qualsiasi pena privativa di libertà compromette le relazioni familiari e professionali delle persone coinvolte: si tratta di conseguenze connaturate alla pena stessa e come tali non possono essere invocate per opporsi a un'extradizione (DTF 120 Ib 120 consid. 3d). Come sottolineato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale che da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 8 CEDU, l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia è una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'extradizione (DTF 117 Ib 210 consid. 3b/cc con riferimenti). L'art. 8 CEDU può essere una valida causa ostativa soltanto nei rari

- 7 -

casi in cui le eccezionali circostanze della vita familiare dell'estraddando (segnatamente per obblighi di accudimento derivanti da gravi malattie o disabilità, così come da situazioni genitoriali di particolare difficoltà) sono tali che la separazione provocata dall'extradizione costituirebbe un'ingerenza sproporzionata per rapporto allo ius puniendi dello Stato estero (v. sentenza del Tribunale federale 1A.203/2001 del 7 febbraio 2002, consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.117 del 17 giugno 2009, consid. 2.7).

E. 3.2

Nulla di tutto ciò nel caso di specie: A. ha vissuto in Lituania sin dalla nascita e solo negli ultimi anni si è trasferito in Francia. Inoltre lo stesso ricorrente afferma che, poco prima di essere arrestato in Svizzera, si apprestava a raggiungere il monastero "B." a Z. nel cantone Y. per intraprendere un'attività professionale come aiuto cuoco (act. 1, pag. 4, act. 1.15). Ora, affermare che il centro dei suoi interessi sia Lione, solo perché in tale luogo dimora la di lui compagna, risulta sicuramente eccessivo e in ogni caso ininfluenza per quanto riguarda l'extradizione, poiché come detto solamente in casi eccezionali la separazione provocata dall'extradizione costituisce un'ingerenza sproporzionata all'art. 8 CEDU. Non vi è dunque nessun indizio atto a dimostrare che l'extradizione comporterebbe un'ingerenza sproporzionata nella vita privata, familiare o professionale del ricorrente ai sensi della predetta giurisprudenza. Di conseguenza, anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.

E. 4

In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'extradizione. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

E. 5

Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona del MLaw Michele Barchi, agente su delega dell'avv. Luca

Trisconi.

E. 5.1

La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare

- 8 -

soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014, consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006, consid. 6.1; cfr. anche HARARI/ ALIBERTI, Commentario romando, Basilea 2011, n. 34 ad art. 132 CPP; BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

E. 5.2

Nella fattispecie, il ricorrente ha inoltrato a questa autorità l'apposito formulario, indicando un avere di EUR 7.22, un debito di EUR 240.-- e di non recepire alcun reddito (inc. RP.2017.63, act. 3). Si tratta di affermazioni compatibili con le informazioni presenti nel fascicolo processuale, di cui non vi è ragione di dubitare. L'indigenza del ricorrente è dunque data.

E. 5.3

Per quanto attiene alle conclusioni, come visto, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente maggiori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifestamente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 3). Una parte non deve poter avviare una procedura che non sosterebbe a sue spese, unicamente perché non le costa nulla (v. in proposito DTF 138 II 217 consid. 2.2.4). Nel caso di specie può essere ritenuto che il ricorso fosse privo di possibilità di successo, poiché i gravami sollevati dal reclamante, alla luce dei principi

giurisprudenziali applicabili in ambito di estradizione, erano manifestamente da respingere.

Pertanto, il postulato gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 PA deve essere respinto.

E. 5.4

Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 prima frase PA). In casu il ricorrente è soccombente e sarebbe quindi tenuto al versamento

- 9 -

delle spese processuali. Tuttavia, non disponendo quest'ultimo dei mezzi necessari per farvi fronte, vi è ragione per condonare eccezionalmente le spese processuali in virtù dell'art. 63 cpv. 1 terza frase PA.

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.